



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE TALIERCIO"
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS)
tel. 0585/788353 fax 0585/788372 codice fiscale 91019490456

msic815001@pec.istruzione.it
msic815001@istruzione.it
www.comprendivotaliercio.gov.it

Marina di Carrara, 26/07/2018

Circ. n. 283

Alle Famiglie degli alunni:
Infanzia – Primaria –
sec. 1° grado
Al Personale Docente
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Obblighi vaccinali a. s. 2018/19

Il Ministero della Salute e il Miur, in data 6 luglio 2018 hanno emanato una **nuova circolare** che prevede, **per il solo a. s. 2018/19**, quanto di seguito riportato:

1. in caso di iscrizione alle istituzioni scolastiche già nell'a. s. 2017/18, i **minori indicati negli elenchi** (restituiti dalle ASL alle scuole) con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione" **possono essere ammessi a scuola, previa presentazione da parte dei genitori di una dichiarazione sostitutiva** che attesti la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al **10 giugno 2018**. Qualora si debba provare l'esonero o il differimento delle vaccinazioni, è **necessario presentare la prevista documentazione**.
2. in caso di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, **anche nei casi di mancata presentazione della documentazione entro il 10 luglio 2018, possono essere ammessi alla frequenza anche i bambini non vaccinati** (ciò riguarda la scuola dell'infanzia, in quanto per la primaria e la secondaria non è previsto il divieto d'accesso a scuola), sulla base delle **dichiarazioni sostitutive** presentate dai genitori. Quanto detto non trova applicazione nei casi in cui si debba provare la condizione di esonero, omissione o differimento (in tal caso bisogna presentare la relativa documentazione).

In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti **non comporterà la decadenza dall'iscrizione** e i minorenni potranno frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Florio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993